

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
PROVINCIA DI FORLI-CESENA

[ALLEGATO "C" ALLA DELIBERA C.C. N° 1 DEL 31 gennaio 2007]

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

INDICE

Art. 1	Obiettivi generali dei Criteri
Art. 2	Validità dei Criteri
Art. 3	Contenuti generali dei Criteri
Art. 4	Zonizzazione del territorio comunale
Art. 5	Nuove autorizzazioni
Art. 6	Esercizi interni
Art. 7	Trasferimenti di sede
Art. 8	Contenuti dell'autorizzazione
Art. 9	Abbinamento con altre attività
Art. 10	Disposizioni transitorie per il rilascio dell'autorizzazione di diritto
Art. 11	Decadenza dell'autorizzazione

Art. 1

Obiettivi generali dei Criteri

1. A completamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono individuati i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione dei Criteri stessi:

- a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo all'utente oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
- b) incrementare la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
- c) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dai presenti Criteri, le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate o polifunzionali;
- d) promuovere, attraverso l'abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l'esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte degli utenti;
- e) coordinare le previsioni di cui ai presenti Criteri con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il piano strutturale e con la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali, degli esercizi di somministrazione e degli impianti di distribuzione carburanti.

2. Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono coordinate con il Piano di localizzazione per l'insediamento dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2

Validità dei Criteri

1. La validità dei presenti criteri è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.

2. Alla scadenza del quadriennio i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione dei nuovi criteri, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Art. 3

Contenuti generali dei Criteri

1. I Criteri determinano, in generale:

- a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita non esclusivi nelle zone qualificate come carenti di servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;
- b) la disciplina dei trasferimenti di sede.

Art. 4

Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita non esclusivi, i Criteri suddividono il territorio comunale nelle seguenti zone:

- a) Zona A: Capoluogo;
- b) Zona B: Frazione di San Mauro Mare.

2. Le zone di cui al comma 1, sono individuate e delimitate nella cartografia denominata "Allegato 1" costituente parte integrante e sostanziale dei presenti Criteri.

Art. 5

Nuove autorizzazioni

1. In vigore dei presenti Criteri, è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, nella Zona A, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito stabiliti:

- a) n. 1 autorizzazione in abbinamento ad una delle attività di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001;
- b) n. 1 autorizzazione in abbinamento ad attività di tipo polifunzionale e comunque comprensiva, fra quelle di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001, di entrambe le attività sotto indicate:
 - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con carattere prevalente di "bar" (secondo la terminologia utilizzata dalla norma suddetta);

- vendita di libri e prodotti equiparati;

per una superficie complessiva riservata all'accesso del pubblico, servizi esclusi, non inferiore a 120 metri quadrati.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei criteri di priorità di cui ai successivi commi 5 e 6 ed è comunque subordinato alle condizioni seguenti:

a) che in un intorno (raggio) di 100 ml. dal punto prescelto per la nuova apertura, non siano già autorizzati altri punti vendita, esclusivi o non esclusivi;

b) che il punto vendita non sia comunque localizzato nell'ambito del "complesso commerciale" sito in Via del Mulino.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi è inoltre ammesso nella Zona A (Capoluogo) e nella Zona B (Frazione di San Mauro Mare), qualora non sia conseguita per tali zone la presenza di punti vendita esclusivi, e pertanto in via sostitutiva degli stessi, prevista all'art. 5, comma 1, lett. a) del Piano di localizzazione, applicandosi in tal caso le disposizioni indicate al comma successivo.

4. Qualora si determini, per il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'art. 5, comma 2, del Piano di localizzazione, una presenza dei punti vendita esclusivi inferiore a quella prefigurata per ciascuna zona dall'art. 5, comma 1, lett. a) del Piano medesimo, si procede:

a) per i primi sei mesi, riservando il rilascio di nuove autorizzazioni alla tipologia dei punti vendita esclusivi;

b) decorso il termine di cui alla lett. a), ammettendo che il ripristino dei punti vendita costituenti obiettivo di Piano possa avvenire anche mediante il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi.

5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, in caso di domande concorrenti, è data priorità agli esercizi che abbiano prodotto regolare comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108, indipendentemente dalla concreta effettuazione della sperimentazione.

6. Agli effetti di cui al comma 5, sono da considerarsi concorrenti le domande regolarmente presentate entro 30 giorni successivi alla data stabilita ai fini della valida presentazione delle domande.

Art. 6

Esercizi interni

1. Ai fini dell'attivazione di punti vendita non esclusivi nell'ambito di strutture pubbliche e private, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 7

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati, fatto salvo il rispetto delle condizioni, a carattere localizzativo, di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) e b).

Art. 8

Contenuti dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 170 del 2001, l'autorizzazione per punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato, per:

- a) soli quotidiani;
- b) soli periodici;
- c) quotidiani e periodici.

Art. 9

Abbinamento con altre attività

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente, l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 10

Disposizioni transitorie per il rilascio dell'autorizzazione di diritto

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001 è consentito, ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 108, di inoltrare apposita richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di diritto, entro i trenta giorni successivi alla data stabilita ai fini della valida presentazione delle domande per nuove autorizzazioni.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intende per effettuazione della sperimentazione l'effettivo esercizio dell'attività di vendita per l'intero periodo di sperimentazione previsto.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, ogni eventuale ed ulteriore richiesta sarà dichiarata irricevibile e non avrà ulteriore seguito.

Art. 11

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. I termini di cui al comma 1 non sono prorogabili.

* * *